

**A TUTTE LE IMPRESE EDILI
ED AFFINI OPERANTI NELLA
PROV. DI PADOVA E TREVISO**

**AI CONSULENTI DEL LAVORO
LORO SEDI**

Padova, 4 Novembre 2020

**TRATTAMENTO FISCALE DEGLI ACCANTONAMENTI E CONTRIBUTIONI DELLA CASSA
EDILE PER PRESTAZIONI SANITARIE ED ASSISTENZIALI.**

Conformemente a quanto chiarito dal Ministero delle Finanze con circolare 55/E del 4 Marzo 1999 e successivamente modificato con Decreto del Ministero del Lavoro e della Salute e delle Politiche Sociali del 27 Ottobre 2009, a partire dal periodo di paga di gennaio 2012 i contributi versati alle Casse Edili e destinati all'erogazione di prestazioni sanitarie ed assistenziali concorrono alla determinazione dell'imponibile fiscale del lavoratore.

A seguito dell'avvio del Fondo Sanitario Sanedil a partire dal 1° Ottobre 2020 e della conseguente rideterminazione della contribuzione della Cassa Edile a carico del lavoratore pari allo 0,375% a valere sull'ultimo trimestre dell'anno 2020 si segnala che: il contributo "Cassa Edile" versato dal lavoratore **(0,375%) è indeducibile**, la quota parte del contributo "Cassa Edile" a carico del datore di lavoro che viene destinato a prestazioni di carattere sanitario ed assistenziale è pertanto fissato nell'**ultimo trimestre dell'anno 2020** nella misura dello **0,24%** da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. vigente.

Tale percentuale viene a determinare una maggiorazione convenzionale dell'imponibile fiscale del lavoratore con decorrenza a far data dal **1° Ottobre 2020**.

Si ricorda inoltre che a decorrere sempre dal **1° Ottobre 2020** l'imponibile fiscale del lavoratore deve essere aumentato del contributo al Fondo Sanitario Nazionale "Sanedil" pari allo **0,60%**, in quanto tale Fondo non é ancora iscritto all'Anagrafe dei Fondi Sanitari.

Distinti saluti.

Il Presidente
Ing. Giacomo Cavagnis